



COMUNE DI OCCHIOBELLO

Città libera dai pesticidi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 47 del 19/12/2023

OGGETTO: ATTO DI RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART 20, DLGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

L'anno duemilaventitre il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 18:45, nella Sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria, in prima convocazione ed in seduta pubblica.

COZZI SONDRA	SINDACO	Presente
CORRAIN MATTEO	PRESIDENTE	Presente
ZIOSI RAFFAELE	CONSIGLIERE	Presente
FUSO SILVIA	CONSIGLIERE	Assente
BORDIN LORENZA	CONSIGLIERE	Presente
FORMAGGI OSCAR	CONSIGLIERE	Presente
MOLLAROLI MIRKO	CONSIGLIERE	Presente
VIARO MONICA	CONSIGLIERE	Presente
ALBERGHINI LORENZA	CONSIGLIERE	Assente
LECCESE ENRICO	CONSIGLIERE	Presente
BELLA LAURA	CONSIGLIERE	Presente
BARBINI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINI DAVIDE	CONSIGLIERE	Assente
BONONI IRENE	CONSIGLIERE	Presente
CAUDURO MARCELLO	CONSIGLIERE	Presente
PEZZINI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
GESSI ELISA	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 14	Assenti n. 3
----------------	--------------

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Mariani Antonella.

Il Sig. Corrain Matteo, nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: Mollaroli Mirko, Barbini Alessandro e Gessi Elisa, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Visto l'articolo 20 del d. lgs. 9 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (Tusp), il quale prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

- effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo le istruzioni ministeriali;

Considerato che ciascuna delle schede, di cui all'allegato A), prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione

entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Dopo la discussione di seguito riassunta, riportata integralmente nella registrazione audio della seduta e accessibile sul sito web del Comune di Occhiobello:

L'assessore Ziosi illustra la proposta. E' una delibera prettamente tecnica che rappresenta le partecipazioni al 31.12.2022. Non ci sono state variazioni rispetto all'anno precedente. Le partecipazioni dirette sono Acque venete, la partecipazione di maggioranza relativa in AS2, e infine Ecoambiente, poi figura la società Attiva spa in liquidazione, dichiarata fallita nel 2013. Ci sono partecipazioni indirette, quali Viveracqua attraverso Acque Venete, Polesana rifiuti speciali e Polesine TLC tramite Ecoambiente. L'unica società sulla quale ha senso discutere è AS2, nelle altre società la partecipazione è, possiamo dire, dovuta in quanto forniscono servizi al nostro comune.

Il consigliere Cauduro chiede notizie su Consvipo.

Sindaco: si è svolto un incontro in provincia, dove l'organo liquidatore ha aggiornato sulla situazione. La gran parte delle situazioni patrimoniali è stata definita tramite vendite e quindi è tutto sistemato, a parte la questione degli impianti fotovoltaici: 34 comuni 15 anni fa hanno installato sui tetti dei propri edifici impianti fotovoltaici per il tramite di Consvipo. Si tratta di proporre a questi comuni di comprare la propria parte dell'impianto per poi averla in gestione. Per portare a termine questa operazione occorrono più di 300.000 euro che al momento non abbiamo. Su 34 comuni, solo 10 hanno espresso la possibilità di acquisire ma questi impianti hanno portate piuttosto esigue rispetto all'importo a noi richiesto. La banca, che ha acquisito il credito GSE e il mutuo, che resta da pagare per altri anni, vuole un conto unico, ecco perchè si è chiesto i comuni di partecipare per quota parte al fine di estinguere il mutuo. Praticamente su 34 comuni, 2 hanno dichiarato di non riuscire a trovare la somma, 10 sono d'accordo, gli altri non si sono pronunciati, pertanto si è proposto di proseguire per 6 mesi, e trovare delle soluzioni e un conteggio più dettagliato. Quindi abbiamo dato mandato ai liquidatori di verificare la situazione economica. Si tratta di capire qual è la cifra e vedere se si può trovare in bilancio. Non potremmo nemmeno chiedere un mutuo perchè abbiamo la soglia massima di indebitamento. Il collegio dei liquidatori è stato prorogato fino al 31.12.2024.

Formaggi: esprimo dichiarazione di voto favorevole. Vista la notizia di stamattina apparsa sulla stampa, vorrei fare un passaggio sulla querelle su AS2 e la risposta di ANAC, che ha dichiarato la non rilevanza della questione. Al di là di questo, credo che AS2 sia una società strumentale con obiettivi di orizzonte medio lungo, che ha un'importanza strategica sul lato tecnologico. Abbiamo una partecipazione indiretta a Polesine TLC. Si era discusso di una possibile sinergia con AS2, quindi l'auspicio è che si ampli l'orizzonte di AS2 in questa prospettiva. Consvipo si poneva obiettivi che sembrano mancare sul territorio. Si può pensare di proseguire nell'ottica di estendere le funzioni di AS2. Ci sono grosse professionalità all'interno delle società pubbliche, a volte dimenticate. Mai si considera la questione dal punto di vista tecnico, di cui il territorio avrebbe necessità.

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell' art. 49, D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione svolta in modalità elettronica: consiglieri presenti n. 14, consiglieri votanti n. 10, voti favorevoli n. 10, voti contrari nessuno, astenuti n. 4 (Consiglieri Bononi, Cauduro, Gessi e Pezzini),

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni

ministeriali;

- 2) di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4, D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione svolta in modalità elettronica, con il seguente esito: consiglieri presenti n. 14, consiglieri votanti n. 10, voti favorevoli n. 10, voti contrari nessuno, astenuti n. 4 (Consiglieri Bononi, Cauduro, Gessi e Pezzini).

IL PRESIDENTE CORRAIN MATTEO	IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIANI ANTONELLA
---------------------------------	--

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.



Città libera dai pesticidi

COMUNE DI OCCHIOBELLO

SERVIZIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1962/2023 dell'SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: ATTO DI RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART 20, DLGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Occhiobello lì, 13/12/2023

Sottoscritto dal Responsabile d'Area
(DE TOMAS CRISTINA)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



AREA INTERCOMUNALE 2 RAGIONERIA, CONTABILITA',
CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZE

Città libera dai pesticidi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Sulla proposta n. 1962/2023 ad oggetto: ATTO DI RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART 20, DLGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Occhiobello lì, 13/12/2023

Sottoscritto dal Responsabile Area Finanziaria
(DE TOMAS CRISTINA)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



Città libera dai pesticidi

COMUNE DI OCCHIOBELLO
Ufficio Segreteria

Relazione di Pubblicazione

Delibera N. 47 del 19/12/2023

Oggetto: ATTO DI RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART 20, DLGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100..

Si attesta che il presente atto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Occhiobello li, 22/12/2023

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MARIANI ANTONELLA)

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.